

**REGOLAMENTO (CE) N. 1165/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 28 giugno 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2002<sup>(4)</sup>, prevede che certi codici si applichino unicamente alle importazioni di prodotti originari e in provenienza dalla Svizzera. Per la classificazione nei codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06 è necessario il rispetto di un valore franco frontiera minimo al momento dell'importazione nella Comunità, in modo da beneficiare di un'aliquota preferenziale. Poiché dal 1° giugno 2002, data dell'entrata in vigore dell'accordo bilaterale tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo al commercio di prodotti agricoli, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione<sup>(5)</sup>, il beneficio dell'aliquota preferenziale non è più subordinato al rispetto di un valore franco frontiera e i tipi di formaggi appartenenti a detti codici sono ora importati con i codici NC da 0406 90 13 a 0406 90 17, di cui all'allegato II D del regolamento (CE) n. 2535/2001, i codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06 non hanno più alcuna utilità. Per evitare il rischio di confusione presso gli operatori e i servizi doganali e nell'attesa della soppressione di detti codici della nomenclatura combinata, occorre adeguare il suddetto articolo e prevedere disposizioni transitorie per i titoli rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'accordo con la Svizzera.

(2) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2535/2001 precisa che ogni operatore può presentare una sola domanda di titolo per lo stesso contingente figurante nella tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC). I numeri dei contingenti, riportati negli allegati I.B.2 e I.B.3 del suddetto regolamento per i prodotti originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca, sono identici in

quanto i due paesi costituivano, in precedenza, un solo Stato. Occorre pertanto precisare che i contingenti in questione devono essere considerati come contingenti distinti.

- (3) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue.

1) L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. I codici NC 0406 20 10 e 0406 90 19 si applicano unicamente alle importazioni di prodotti originari e in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 20.»

2) All'articolo 4, è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3. I codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06 non sono applicabili nel quadro del presente regolamento. Per le importazioni effettuate dal 1° giugno sulla base dei titoli rilasciati anteriormente a tale data, i prodotti dei suddetti codici sono classificati nei codici NC da 0406 90 13 a 0406 90 17 e ad essi sono applicabili le aliquote indicate nell'allegato II.D.»

3) All'articolo 12, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, i contingenti di cui agli allegati I.B.2 e I.B.3 recanti gli stessi numeri dei contingenti devono essere considerati come contingenti differenti.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 2002.

Tuttavia, l'articolo 1, punto 2, è d'applicazione dal 1° giugno 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 30.

<sup>(5)</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.